



## Sentenza n. 173 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti  
*decisione del 15 ottobre 2024, deposito del 4 novembre 2024*  
*comunicato stampa del 4 novembre 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 17 del 2024*

#### **parole chiave:**

PROCEDIMENTO PENALE – MISURE CAUTELARI – DIVIETO DI  
AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA –  
RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – RISERVA DI GIURISDIZIONE

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 282-ter, commi 1 e 2, del [codice di procedura penale](#)

#### **disposizioni parametro:**

- art. 3 e 13 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

non fondatezza

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena dubita della legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p., come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui, disciplinando **la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri, prevedendo, al contempo che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, senza, invece, possibilità di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non necessità di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto.

Secondo il giudice *a quo* la disciplina normativa in questione viola, anzitutto, il canone della **ragionevolezza** desumibile dall'art. 3 Cost., in quanto **il carattere fisso della distanza minima di 500 metri e l'effetto di aggravamento della misura determinato dagli ostacoli tecnici inerenti al dispositivo di controllo impedirebbero di tenere conto della gravità del fatto, della personalità dell'indagato e di altre specificità che possono presentarsi nel caso sottoposto al giudice**, risultando particolarmente

irragionevole nel caso dei comuni di piccole dimensioni, rispetto ai quali finirebbe di fatto per negare l'accesso dell'indagato a molti servizi fondamentali.

Secondo il rimettente, risulterebbe, altresì, violato l'art. 13 Cost., sotto il profilo della **riserva di giurisdizione** sulla misura restrittiva della libertà personale, in quanto sia l'estensione dell'area interdetta, sia le conseguenze di aggravamento degli ostacoli tecnici, sarebbero stabilite dal legislatore direttamente ed indiscriminatamente.

La Corte costituzionale ha ritenuto **non fondate** entrambe le questioni.

Rispetto alla prima, inerente all'art. 3 Cost., il giudice delle leggi rileva che il c.d. **braccialetto elettronico** non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi il **limite dei 500 metri** dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso è stato disposto, sottolineando che **detta distanza non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità**, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso.

Secondo il giudice costituzionale, negli abitati più piccoli la distanza in parola può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all'indagato ne viene un **aggravio che può ritenersi supportabile** (quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto), per cui, a un **sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato** si contrappone l'**impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa**, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia al delitto di sangue.

Viene, inoltre, evidenziato come, oltre a **non risultare irragionevole**, simile bilanciamento sia **conforme al criterio di priorità** enunciato dall'art. 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge n. 77 del 2013.

In ordine alla seconda questione, invece, relativa all'art. 13 Cost., la Corte, dopo aver premesso che l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 282-ter c.p.c. (per cui «[q]ualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi») sembrerebbe effettivamente stabilire, con la locuzione «impone», un aggravamento automatico del divieto di avvicinamento, quale effetto di un dato oggettivo non imputabile all'indagato (integrato dalla «non fattibilità tecnica» del controllo elettronico), evidenzia, tuttavia, come la norma possa essere **interpretata in senso costituzionalmente adeguato**, valorizzando la particella «anche», che vi figura a delimitare il comparativo «più gravi».

La norma, infatti, deve essere riletta nel senso che se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici, il giudice **non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento**, ma deve **rivalutare le esigenze cautelari** della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave, ma **anche una misura più lieve**.

Da qui, la declaratoria di non fondatezza di entrambe le questioni sollevate.

*Jacopo Ferracuti*